DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1974 nella Repubblica federale di Germania in applicazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/476/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [3], in particolare l'articolo 9 paragrafo 3,

considerando che il 22 marzo e il 21 novembre 1974 il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative:

— principi del 17 dicembre 1973 e novembre 1974 per l'incentivazione di investimenti in aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale;

— principi del 17 dicembre 1973 per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali miste, agricole e forestali e in aziende forestali;

considerando che il 16 settembre 1974 il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate dai Länder, che sono in parte modificate ed in parte prorogate per il 1974:

Schleswig-Holstein

— Direttive dell'8 agosto 1973 per l'incentivazione di associazioni per l'uso razionale di macchinari agricoli (associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo).

— Direttive del 18 febbraio 1974 per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali.

— Direttive del 1974 per l'incentivazione dell'appliamento di aziende agricole mediante contratti di affittanza (25 febbraio 1974).

— Direttive del 1974 per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini (25 febbraio 1974).

— Direttive del 1974 per la promozione del drenaggio in aziende agricole individuali (25 febbraio 1974).

Bassa Sassonia

— Direttive del 2 maggio 1972 per la concessione di aiuti ad associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo.

— Direttive del 13 dicembre 1972 per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali.

— Direttive per misure particolari a favore di aziende agricole della Bassa Sassonia. Programma di investimenti graduali (nel testo del 29 agosto 1973).

Renania settentrionale-Westfalia

— Direttive del 10 maggio 1974 per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo.

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

— Direttive del 25 aprile 1973 per l'incentivazione dell'impiego di assistenti aziendali.

— Direttive del 25 giugno 1973 per l'incentivazione dell'impiego di mungitori ausiliari.

Assia

— Direttive del 21 dicembre 1972 per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria.

— Direttive del 21 dicembre 1972 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari.

Renania-Palatinato

— Decreto del 12 febbraio 1973 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo e la cooperazione interaziendale.

Baden-Württemberg

— Direttive del 10 luglio 1973 per la promozione dell'impiego di macchinario agricolo su scala interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario.

— Direttive del 1° marzo 1973 per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili di villaggi e di assistenti aziendali mediante fondi del Land.

— Decreto del 19 aprile 1974 relativo a misure complementari nel quadro del programma agricolo regionale del Land.

Saar

— Decreto del 5 giugno 1973 sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura.

Baviera

— Decreto del 20 marzo 1973 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge d'incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo).

— Decreto del 27 luglio 1972 sulle condizioni generali di assegnazione dell'incentivo finanziario di organismi centrali a favore di assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali.

— Direttive del 12 marzo 1973 per l'incentivazione del risanamento dei villaggi;

considerando che il 22 marzo 1973 il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative:

— principi del 17 dicembre 1973 per l'incentivazione dell'affittanza a lungo termine mediante premi;

— principi del 17 dicembre 1973 per l'incentivazione mediante aiuti di adeguamento a favore di lavoratori agricoli anziani;

considerando che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nel testo vigente del 1973 e la legge sull'adeguamento permanente dei sussidi di vecchiaia nel quadro del regime di aiuti agli agricoltori anziani (settima legge che modifica la legge sugli aiuti agli agricoltori anziani del 19 dicembre 1973), che regola inoltre l'introduzione dell'indennità menzionata nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 72/160/CEE hanno costituito oggetto delle decisioni della Commissione 74/185/CEE del 13 marzo 1974 [1] e 74/258/CEE del 18 aprile 1974 [2];

considerando che il 17 ottobre e il 6 dicembre 1974 il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato

— i principi del 23 settembre 1974 per l'incentivazione delle aziende agricole nelle regioni di montagna e in alcune zone sfavorite;

— il programma del 1° ottobre 1974 per il mantenimento e lo sviluppo regionale delle aziende — incoraggiamento degli investimenti di ordine economico — del Land Baden-Württemberg;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere, sotto il profilo della conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative comunicate con le suddette direttive del Consiglio e tenendo conto degli obiettivi delle direttive medesime, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano anche per il 1974 i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che, nei summenzionati principi per l'incentivazione di investimenti in aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale, il reddito da lavoro comparabile con il reddito delle professioni non agricole, a norma dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE, è stato fissato per il 1974 in media a 18 800 DM per la Repubblica federale tedesca; che tale valore è sensibilmente al di sotto del corrispondente reddito extra-agricolo per il 1974 da calcolare sulla base degli effettivi incre-

(1) GU n. L 94 del 4. 4. 1974, pag. 22.
(2) GU n. L 141 del 24. 5. 1974, pag. 7.

menti percentuali nominali dei redditi dei lavoratori extra-agricoli dal 1970 in poi;

considerando tuttavia che l'ulteriore aumento del reddito da lavoro fissato al livello del corrispondente reddito agricolo effettivamente constatabile sarebbe andato incontro a considerevoli difficoltà amministrative e politiche e pertanto era praticamente irrealizzabile;

considerando tuttavia che, essendo stato fissato per il 1975, a norma dell'articolo 4 della succitata direttiva, un reddito da lavoro corrispondente al reddito comparabile delle professioni extra-agricole (1) ed effettivamente constatato per l'anno in questione, è possibile ritenere che, quand'anche il reddito da lavoro fosse fissato ad un livello troppo basso per il periodo di un anno, ciò non comprometterebbe in modo duraturo la realizzazione dell'obiettivo della direttiva 72/159/CEE;

considerando inoltre che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono conformi alle restrizioni introdotte dalle decisioni della Commissione del 13 marzo 1974 e del 18 aprile 1974, nonché agli obiettivi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative citate nei considerando, relative all'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE per l'anno 1974 nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunita alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) Parere della Commissione del 20 dicembre 1974 in conformità dell'articolo 17 della direttiva 72/159/CEE (COM (74) 2205).